

N. 42/2020 R.A.C.

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

IL GIUDICE

- letti gli atti;
- rilevato che con ordinanza depositata il 15 luglio 2021 questo ufficio ha rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
- rilevato, altresì, che gli oppositori, con atto depositato il 18 ottobre 2022, sostenendo che *è mutato il corredo probatorio degli odierni istanti in relazione alla invocata nullità delle fideiussioni sottoscritte*, hanno reiterato l’istanza di sospensione e che la Spring, cessionaria dei crediti originariamente vantati dal B [REDACTED], ha eccepito l’inammissibilità della stessa;
- ritenuto che la questione relativa alla revocabilità delle ordinanze di rigetto pronunciate ex art. 648 e 649 c.p.c. ed alla conseguente possibilità, dopo un precedente rigetto, di reiterare la domanda di concessione della provvisoria esecuzione o di sospensione non abbia ancora trovato - in dottrina e giurisprudenza – una soluzione largamente condivisa;
- ritenuto, in questo quadro, che l’opinione che ammette la possibilità di riproposizione delle predette domande appaia preferibile;
- osservato, infatti, che l’ordinanza ex art. 649 c.p.c. è espressamente qualificata come “non impugnabile”, e conseguentemente non modificabile né revocabile dal giudice che l’ha pronunciata ex articolo 177 comma 3 numero 2 c.p.c., solo laddove venga sospesa la provvisoria esecuzione, non già anche laddove la sospensione venga negata, e che analogamente, l’ordinanza ex articolo 648 c.p.c. è qualificata come “non

- impugnabile”, ed è quindi non modificabile né revocabile, solo laddove venga concessa la provvisoria esecuzione, non già anche laddove la richiesta venga disattesa;
- ritenuto, dunque, che la non modificabilità e la non revocabilità siano normativamente previste solo laddove il provvedimento sia di accoglimento, concedendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era privo o sospendendo la provvisoria esecuzione al decreto che ne era munito, ed incida quindi in senso positivo o negativo sulla esecutività del titolo; mentre nulla sia statuito in ordine al mero rigetto, e cioè al provvedimento di non concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 o non sospensione della provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c.;
 - ritenuto, d’altra parte, che le disposizioni poc’anzi richiamate non possano essere applicate in via analogica in ragione del loro carattere di eccezione rispetto alla regola generale dettata dall’art. 177, comma 2, c.p.c.;
 - ritenuto, pertanto, che l’istanza avanzata dagli oppositori sia ammissibile e, in conseguenza, che la stessa debba essere esaminata nel merito;
 - ritenuto, in questa prospettiva, che il provvedimento n. 55/2005 con cui la Banca d’Italia ha giudicato gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI in contrasto con l’art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 287/1990 (ritenendo che tali clausole possano determinare effetti anticoncorrenziali in senso sfavorevole alla clientela) riguardi esclusivamente le fideiussioni omnibus, non investendo, invece, le fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie;
 - rilevato, peraltro, che gli oppositori il 16 dicembre 2022 hanno decine di copie di fideiussioni specifiche, rilasciate da varie banche e coeve a quelle poste a base

dell'ingiunzione;

- ritenuto che l'esame di tale documentazione dimostri che nel periodo in cui sono state rilasciate le fideiussioni poste a fondamento della domanda esisteva un uso uniforme da parte delle banche – anche di dimensioni diverse e distribuite su tutto il territorio nazionale - di uno schema di fideiussione specifica che comprendeva la clausola di reviviscenza, la deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza;
- ritenuto, dunque, che, in questo quadro, la valutazione già operata dall'autorità antitrust in riferimento allo schema di garanzia omnibus possa essere replicata anche per la fideiussione specifica;
- ritenuto, in altri termini, che il dimostrato utilizzo uniforme di un modello contrattuale che simultaneamente riproduca la clausola di reviviscenza, la deroga all'art. 1957 c.c. e la clausola di sopravvivenza - tutte clausole non strettamente funzionali all'erogazione del credito - ostacoli la pattuizione di migliori clausole contrattuali, induca le banche a uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante e quindi violi l'art. 2, comma 2, lettera a), legge n. 287/1990;
- ritenuto, pertanto, che la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. contenuta nei contratti posti dal B [REDACTED] a fondamento della sua pretesa appaia nulla e che quest'ultimo sia, quindi, incorso nella decadenza contemplata dalla disciplina legale del contratto;
- visto l'art. 649 c.p.c.

P.Q.M.

sospende l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2227/2019 del 27/11/2019;



Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Cagliari, 7 novembre 2023

Il Giudice

Stefano Greco